ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12137

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 21 e 22 dicembre 2011 alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo delle impresa, e nello svolgimento delle sue attività istituzionali ha sviluppato conoscenze e competenze suscettibili di trovare applicazioni in altri settori;

- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo;

- vista la costituzione, in data 2 marzo 2010, di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile – Società Consortile a responsabilità limitata " (T.I.C.A.S.S. S. C. a r.l.) senza finalità di lucro alla quale aderiscono numerose imprese e l'Università degli Studi di Genova;

- preso atto che, in base all'articolo 2 dello Statuto, la T.I.C.A.S.S. S. C. a r.l. ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune tra i soci per la disciplina e lo svolgimento, senza finalità di lucro, di attività dedicate alla realizzazione di un polo di innovazione tecnologico per la promozione, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico, al controllo e gestione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita;

- visto l'articolo 5, *"Soci"*, il quale al comma 2 prevede espressamente che della T.I.C.A.S.S. S. C. a r.l. possano far parte anche *"Enti di Ricerca pubblici e privati";*

- visto, altresì, l'articolo 7 *"Capitale sociale"* secondo il quale, comma 1, *"La partecipazione degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'Università degli Studi di Genova alla Società è caratterizzata prevalentemente da apporti di prestazioni, conoscenze, competenze, attività tecnico-scientifiche, personale, utilizzo di strutture e di servizi logistici, messa a disposizione di strumentazione, ricadute tecnico-scientifiche derivanti*

INFN
COPIA CONFORME

dalla partecipazione a progetti, convenzioni, protocolli, accordi, brevetti, prodotti tecnologici ecc., sia per la ricerca che per la formazione" e, in particolare, "*L'impegno finanziario degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'Università degli Studi di Genova è limitato al versamento della partecipazione al capitale sociale*";

- premesso che, con decisione adottata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 ottobre 2010 (verbale Rep. 13514, Rac. 5757) si è provveduto, a seguito dell'adesione di nuovi soci, ad un aumento del capitale sociale e ad apportare la conseguente modifica allo Statuto e, in particolare, a nominare un Revisore è stato affidato l'incarico di Revisione Legale dei Conti della Società a norma dell'art. 2477 c.c. per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e pertanto *"fino all'Assemblea che delibererà in ordine al bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012;"*;

- vista la proposta formulata dal Direttore della Sezione di Genova con lettera del 6 ottobre 2011, prot. n. 1383;

- vista la nota del Presidente del 28 novembre 2011, prot. n. 18411;

- premesso che gli oneri a carico dell'Istituto derivanti dalla adesione alla T.I.C.A.S.S. S.C. a r.l. di cui alla presente deliberazione consistono esclusivamente nella sottoscrizione di una quota del capitale sociale e sono pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), e che gli eventuali oneri finanziari derivanti dalla partecipazione a specifici progetti di ricerca troveranno copertura con successive apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- su proposta della Giunta Esecutiva;

- in data 21 dicembre 2011. con voti favorevoli n. 34;

DELIBERA

1) Di approvare l'adesione alla società consortile a responsabilità limitata denominata "Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile – Società Consortile a responsabilità limitata", di cui allo Statuto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a compiere tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.

2) Gli oneri finanziari derivanti dalla adesione alla Società Consortile di cui al precedente numero 1), pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), trovano copertura con i finanziamenti iscritti al capitolo 141430 del Bilancio 2011 dell'Istituto.

3) Di subordinare l'efficacia della presente deliberazione al rilascio dell'autorizzazione prevista agli articoli 18 e 23, comma 8, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

***

Allegato "B" all'Atto
N° 13514 Repertorio
N° 5757 Raccolta

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Denominazione

La Società Consortile a responsabilità limitata, retta dal presente statuto e costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C , ha la denominazione sociale di:
"TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE societa' consortile a responsabilita' limitata", siglabile in "T.I.C.A.S.S. scrl".

ART. 2 - Oggetto sociale

2.1 Oggetto della Società e' la costituzione di una organizzazione comune tra i soci per la disciplina e lo svolgimento, e senza finalità di lucro, di attività dedicate alla realizzazione di un polo di innovazione tecnologico, per la promozione, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico, al controllo e gestione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

2.2 La Società opera prevalentemente nel territorio della Regione Liguria, inteso quale ambito geografico e socio-economico in cui viene attivata una strategia di rafforzamento dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico (recupero, risparmio, ecc.), ambientale e dello sviluppo sostenibile e di quelle ad esse collegate o complementari, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita sostenibile delle iniziative imprenditoriali afferenti i medesimi settori nel rispetto e miglioramento della qualità della vita.

2.3 I principali ambiti operativi in cui opera la Società sono i seguenti:
- Reti di monitoraggio in tempo reale del territorio e del suo stato ambientale;
- Monitoraggio multisensoriale integrato (anche remote sensing);
- Soluzioni per il monitoraggio basate su wireless sensor networks;
- Soluzioni mobile per localizzazione con tecnologie GPS e RFID;
- Monitoraggio intelligente delle risorse territoriali;
- Monitoraggio della contaminazione ambientale con effetti sulla salute;
- Monitoraggio e riduzione inquinamento acustico nelle città;
- Sistemi integrati di monitoraggio;
- Sistemi di modellazione e simulazione della dispersione degli inquinanti;
- Sistemi di previsione delle condizioni marine finalizzati alla gestione di incidenti in mare;
- Sistemi analitici complessi anche di tipo continuo finalizzati alla valutazione quali e quantitativa degli elementi chimici, sostanze e molecole singole o aggregate presenti in tracce nelle emissioni, immissioni, in ambienti naturali, antropizzati e di lavoro;
- Sistemi analitici integrati (modalità di campionamento, di preparazione, di analisi e di elaborazione) che prevedono l'uso di grosse apparecchiature (microscopie elettroniche, fluorescenza a raggi x, contatori di nano particelle,..) finalizzate alla valutazione e speciazione chimica, morfologica, dimensionale delle nano e microparticelle presenti alle emissioni, immissioni, in ambienti di lavoro;
- Tecnologie per il monitoraggio dell'inquinamento radioattivo;

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

- Tecnologie per il monitoraggio delle radiazioni ionizzanti;
- Tecnologie per il controllo del rumore ambientale;
- Tecnologie per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti;
- Studio e sviluppo di tecnologie innovative ed ecosostenibili per il termodegrazione dei residui RSU;
- Studio, controllo, monitoraggio e valutazione dell'impatto ambientale dei sistemi di termodistruzione, di produzione di energia da sistemi convenzionali e non da fonti alternative e rinnovabili;
- Studio e valutazioni sugli aspetti ambientali dal punto di vista chimico, tossicologico ed ecotossicologico di materiali, prodotti e processi legati ad attività antropiche e a processi naturali
- Tecnologie innovative per la stabilizzazione, valorizzazione e per lo smaltimento di scorie di processi industriali;
- Tecnologie per la protezione civile nei casi di calamità naturale;
- Tecnologie per la protezione da calamità terroristiche;
- Tecnologie per il monitoraggio e la protezione civile per grandi eventi di inquinamento ambientale;
- Tecnologie per lo sviluppo ed innovazione del prodotto/processo finalizzato al trattamento e/o recupero delle acque;
- Tecnologie per il trattamento e smaltimento degli inquinati convogliati quali polveri, aerosol e gas;
- Tecnologie di sviluppo e revisione dei cicli produttivi finalizzati alla riduzione delle emissioni degli inquinanti;
- Tecnologie per lo sviluppo di prodotto e processi alternativi a quelli esistenti caratterizzati da un minor impatto ambientale;
- Tecnologie di produzione, trasformazione di prodotto finalizzate allo svi
luppo di processi, prodotti o lavorazioni corrispondenti agli obiettivi strategici legati all'applicazione della regolamentazione CE 1907/06-REACH.
- Tecnologie innovative finalizzate ad interventi di bonifica e recupero del sito contaminato (dismissioni dei siti industriali, contaminazioni casuali, sistemi di dragaggio e smaltimento del materiale rimosso);
- Tecnologie innovative finalizzate ad interventi di riqualificazione ambientale di aree antropizzate marine e terrestri;
- Soddisfare le esigenze energetiche nel rispetto delle diverse attività produttive ai fini del contenimento dei consumi; sviluppare studi integrati dei specifici cicli produttivi al fine di valutare ed intervenire rimuovendo le cause di dispersione e fughe di flussi energetici.
- Promuovere il miglioramento o l'introduzione di tecnologie finalizzate al miglioramento dell'efficienza, al risparmio energetico, e la riduzione delle emissione degli inquinanti e delle sostanze climalteranti (CO2),
- Miglioramento dei materiali e delle soluzioni tecnologiche usate per gli edifici e le strutture produttive finalizzate a ridurre l'impatto ambientale e al recupero o risparmio energetico.
- Promuovere la produzioni di energie da fonti rinnovabili e modalità innovative e non

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

convenzionali,
- Studiare e sviluppare processi capaci di valorizzare e recuperare anche ai fini energetici partendo da materiali di scarto, da reflui inquinanti, da prodotti secondari e/o con basso valore aggiunto (valorizzazione dei sottoprodotti).
2.4 Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la Società svolge le seguenti attività:
- costruire sinergie tra i diversi soggetti che per motivi e scopi diversi si occupano di ricerca, innovazione formazione, produzione e utilizzazione di strumenti, tecnologie, ausilii; a tale scopo la Società promuove la ricerca avanzata di macro-tematiche a partire dalla valorizzazione di esperienze, strumenti e ricerche dei diversi Partner, innovate attraverso l'aggregazione sinergica della stessa;
- sviluppare studi e tecnologie finalizzate al risparmio e recupero energetico dalle diverse attività antropiche con particolare attenzione ai diversi cicli produttivi; alla riduzione e riutilizzo degli inquinanti e della C02 così come previsto anche nel piano energetico ambientale regionale del 29 Maggio 2007 n 22 e sue eventuali modifiche;
- aumentare la massa critica in termini di risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al fine di raggiungere, in relazione ai processi di ricerca di valenza per il territorio, livelli di eccellenza riconosciuti internazionalmente;
- creare le condizioni per attirare fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e innovazione degli investitori privati e pubblici;
- promuovere l'attivazione ed il rafforzamento di strutture, attrezzature nuove ed esistenti per le attività di ricerca;
- favorire lo scambio dei ricercatori tra le varie strutture coinvolte e tra ricerca e impresa;
- garantire l'attivazione e lo sviluppo di progetti innovativi condivisi tra il sistema della ricerca e le imprese;
In particolare la Società svolgerà una serie di attività nelle aree denominate Area Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale e della Formazione come di seguito dettagliato:
Area Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale
- favorire e rafforzare il processo d'innovazione del territorio, creando il consolidamento delle imprese esistenti e la nascita di aziende ad elevata tecnologia, anche attraverso la promozione di spin-off e start-up, con particolare riferimento alla piccola e media impresa;
- definire le sinergie e le modalità per mettere in rete, rispetto a tutte le strutture affini esistenti sul territorio Ligure, Nazionale ed Internazionale, le competenze e le facilities presenti tra i soci della Società.
Area Formazione
- creare le condizioni per favorire la qualificazione del capitale umano, la creatività attraverso la formazione continua e lo sviluppo di competenze specialistiche in campo scientifico e tecnologico, quali fattori strategici di successo e di vantaggio competitivo.
2.5 Per il perseguimento del proprio scopo, la società può altresì svolgere ogni attività complementare e strumentale, inclusa l'acquisizione delle strutture occorrenti al proprio funzionamento.
La Società si propone di elaborare le linee strategiche e di svolgere le attività di sviluppo e di coordinamento del Polo di innovazione, assumendo un ruolo di rappresentanza dei soci nei

copia conforme

INFN
COPIA CONFORME

confronti degli interlocutori esterni locali, nazionali ed internazionali.
La Società può costituire o partecipare a Società di capitali, ad associazioni, consorzi o altri organismi dotati di personalità giuridica che svolgano attività conformi, connesse, utili o strumentali al perseguimento delle finalità della Società stessa, con l'unico limite che ciò non comporti per i soci esposizione a responsabilità ulteriore rispetto a quella assunta con la partecipazione alla Società.
Per il proprio funzionamento la società si avvarrà, oltre delle entrate proprie derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, dei contributi previsti dall'art.7 .
La Società può, inoltre, compiere tutte le altre operazioni ritenute strumentali al perseguimento delle sue finalità.

ART. 3 - Sede

3.1 La società ha sede legale in Genova.
3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.
3.3 Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.
3.4 Con delibera dell'Organo Amministrativo possono essere istituite o soppresse unità operative diverse dalla sede secondaria, quali filiali, succursali, agenzie o uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

ART. 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i rapporti con la Società o con altri soci, è quello risultante dal Registro delle Imprese o da altri registri e/o elenchi pubblici e ufficiali o quello comunicato per iscritto dal socio stesso alla Società.

ART. 5 - Soci

5.1 Acquisiscono la qualifica di soci i soggetti che partecipano alla stipula dell'atto costitutivo e quelli che assumono tale "status" successivamente, o tramite acquisto di quote dai soci, o tramite sottoscrizione di aumento del capitale sociale.
5.2 Possono essere soci le persone fisiche e le Società di persone che esercitano attività d'impresa, le Società di capitali, a partecipazione privata, pubblica e mista, tutte classificate come grandi, medie e piccole imprese ai sensi del D.M. 18-4-2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.3 Possono inoltre essere soci gli enti di ricerca pubblici e privati che condividano gli scopi e le finalità di cui all'art. 2 e che esercitino la loro attività nell'ambito del territorio di competenza della Società, nonché quelle operanti in altri luoghi, purché non siano in competizione con le strutture già presenti nel territorio della Liguria e che si impegnino ad aprire od insediare attività nel territorio della Regione Liguria.
Per la classificazione come grandi, medie e piccole imprese, anche per gli enti pubblici e privati di ricerca, si fa riferimento ai parametri comunitari, così come definiti dal D.M. 18-4-2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.4 Possono essere soci anche le fondazioni, cui si applicano le disposizioni del presente statuto riferite alle grandi imprese, anche ai fini dell'entita' della partecipazione e dei diritti

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

connessi
5.5 Sono soci l'Università degli Studi di Genova e, successivamente alla sua adesione alla societa', il CNR, cui si applicano le disposizioni del presente statuto riferite alle grandi imprese, anche ai fini dell'entita' della partecipazione e dei diritti connessi
L'Università degli Studi di Genova non potrà detenere più di una quota del capitale sociale anche in relazione al diritto di recesso di cui al successivo articolo 9.
5.6 I soci sono soggetti all'obbligo di contribuzione di cui all'art. 7 e con le modalita' e limitazioni ivi precisate.
5.7 La qualità di socio si desume dall'elenco soci depositato presso il Registro delle Imprese.
5.8 L'ammissione di nuovi soci nella compagine sociale, in dipendenza o dell'acquisto di quote o a seguito di sottoscrizione di aumento di capitale sociale riservato, è subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito all'aspirante socio. Il Consiglio di Amministrazione nell'esprimere o meno il proprio gradimento dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti indicati ai commi precedenti e la condivisione da parte dell'aspirante stesso, avuto riguardo alla sua attività, degli scopi e delle finalità consortili.
ART. 6 - Durata
La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei Soci.
ART.7 - Capitale sociale
7.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) suddiviso in quote ai sensi di legge.
La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci che siano soggetti o Enti privati.
La partecipazione degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'Università degli Studi di Genova alla Società è caratterizzata prevalentemente da apporti di prestazioni, conoscenze, competenze, attività tecnico-scientifiche, personale, utilizzo di strutture e di servizi logistici, messa a disposizione di strumentazione, ricadute tecnico-scientifiche derivanti dalla partecipazione a progetti, convenzioni, protocolli, accordi, brevetti, prodotti tecnologici ecc., sia per la ricerca che per la formazione.
L'impegno finanziario degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'Università degli Studi di Genova è limitato al versamento della partecipazione al capitale sociale.
7.2 I soci appartenenti alla categoria delle grandi imprese, comunque, non possono detenere, considerando nel numero anche le società dello stesso gruppo di appartenenza, più del 60% delle quote complessive del capitale sociale.
7.3 Il possesso di una sola quota costituisce di per se' solo adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci in conformità della legge e dello statuto. I versamenti sulle quote saranno effettuati a norma di legge dai Soci, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
7.4 Il capitale sociale può essere aumentato per effetto di conferimenti in denaro, di crediti o in natura con deliberazione dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini stabiliti dall'Assemblea stessa.

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

7.5 Il capitale sociale, eccetto che nel caso di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ., potrà essere aumentato con esclusione totale del diritto di opzione ai soci, qualora l'interesse della Società al conseguimento dello scopo consortile lo esiga e l'esclusione sia funzionale all'allargamento della compagine sociale a nuovi soci, la cui attività sia coerente con lo scopo consortile e volta al perseguimento dello scopo medesimo.
La deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d'opzione dovrà essere adeguatamente motivata ed approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale nel rispetto, comunque, di quanto previsto al successivo articolo 8.
7.6 Per il fabbisogno finanziario della Società i Soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non e versamenti a fondo perduto, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia. Per la realizzazione della propria attività la Società potrà, inoltre, ricevere contributi dai Soci e da terzi.
L'assemblea dei Soci, e nel rispetto delle regole riconducibili al singolo finanziamento percepito, può deliberare su eventuali contributi riconducibili ai costi necessari per svolgimento dello specifico progetto.
Con delibera dell'assemblea dei Soci la società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.
7.7 I Soci, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 7.1, saranno tenuti al versamento a favore della Società di somme, a titolo di contributo definitivo ed irretrattabile, per finanziare l'attività ordinaria della Società e cioè per le spese di funzionamento, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nei limiti dell'ammontare massimo determinato, con decisione assunta dall'assemblea dei soci.
Le somme così raccolte saranno separatamente individuate nel bilancio.
Il versamento delle contribuzioni sarà dovuto su richiesta del Consiglio di Amministrazione e nel termine da esso indicato nella richiesta stessa.
7.8 In ogni caso, nessun socio, direttamente o indirettamente a mezzo soggetti dal medesimo controllati o facenti parte del medesimo gruppo societario, dovra' esercitare il controllo sulla societa' in ottemperanza all'art. 6 Reg. CE 1906/2006, trattandosi di societa' consortile tra soggetti tra loro indipendenti
ART.8 - Trasferimento quote e diritti di opzione
8.1 Il Socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria quota o il proprio diritto di opzione dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dell'eventuale acquirente e del prezzo di cessione.
8.2 Preliminarmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà tempestivamente il Consiglio stesso, al fine di sottoporre allo stesso il gradimento del potenziale acquirente, ai sensi del precedente articolo 5.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere a comunicare per iscritto al socio venditore il gradimento o meno sul potenziale acquirente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del socio venditore medesimo.

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

Al fine di assumere la propria decisione, il Consiglio di Amministrazione avra' la facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni.
Ogni deliberazione in merito al gradimento su nuovi soci va assunta dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
8.4 Il Socio sarà libero di alienare, nei novanta giorni successivi alla data della comunicazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione, la propria quota e/o il proprio diritto di opzione, al prezzo e al compratore dallo stesso indicati.
8.5 Qualsiasi trasferimento di quote effettuato senza il rispetto delle procedure disposte con il presente articolo sarà nullo ed inefficace nei confronti della Società.
8.6 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire l'entrata nella Società di nuovi soci, intendesse proporre all'assemblea dei soci un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, dovrà, con la maggioranza del 2/3 dei votanti, anche rendere il proprio gradimento sul soggetto a cui l'aumento di capitale sociale verrà riservato e la relative determina sarà contenuta nella delibera di convocazione dell'assemblea che conterrà anche le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione.
8.7 Sono liberamente trasferibili le quote da parte dei soci a proprie controllate e/o controllanti e/o controllate della stessa controllante, sempreche' permanga il legame di controllo.
La cessazione del legame di controllo rende necessario l'ottenimento del gradimento di cui all'art. 5 del presente articolo.
In difetto di gradimento, le quote dovranno essere retrocesse al soggetto che ha originariamente dato corso al trasferimento.
ART. 9 - Recesso ed esclusione
9.1 Il Socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità previste dalla legge.
L'Università di Genova può recedere dalla Società in ogni momento con un preavviso di almeno sei mesi e senza onere alcuno.
Tutti i restanti soci possono recedere dalla Società in ogni momento con un preavviso di almeno sei mesi fermi restando gli impegni assunti
9.2 Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, oppure sia tenuto agli obblighi di cui all'art. 7, lo stesso può essere escluso, qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento o sia gravemente inadempiente all'obbligo di contribuzione.
9.3 Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, soggetto a misure interdittive e di prevenzione ai sensi della normativa "antimafia", che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
9.4 L'esclusione deve essere approvata con decisione dei soci da adottarsi da parte della maggioranza di cui all'art. 12.1 , non tenendosi conto per il computo della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
9.5 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione, detratto, l'ammontare delle somme e/o dei danni dovuti alla Società.
9.6 Poiché è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la liquidazione della quota, anche nel caso di recesso, sarà effettuata dalla

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

società e la quota sarà proporzionalmente suddivisa fra i soci superstiti, salvo quanto previsto all'art. 7.2.
Considerato che la società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche nel caso di recesso, non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né ad attribuzione di utili o riserve di utili.
Gli Enti Pubblici di Ricerca e l'Università degli studi di Genova potranno sempre recedere per direttive dell'autorità di vigilanza, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società.

Art. 10 - Organi della Societa'

Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Comitato scientifico.
Possono essere organi della Società:
i) il Vice Presidente;
ii) l'Amministratore Delegato;
iii) il Comitato Esecutivo.

Art. 11 - Assemblea

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
11.2 Sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
b) la fissazione del limite massimo entro il quale il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di richiedere ai soci le contribuzioni di cui all'art. 7;
c) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
e) la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, tranne quelli di nomina diretta di cui al successivo articolo 13;
f) la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
11.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi, anche con riguardo agli obblighi di versamento dei contributi di cui all'art. 7, ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.
11.4 I soci assumono le proprie decisioni riuniti in Assemblea.
11.5 L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei, in luogo facilmente accessibile con i comuni mezzi di trasporto ed in tempi compatibili con l'avviso di convocazione.

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

Ove richiesto l'intervento di un Notaio, l'Assemblea si riunisce in Italia.
Essa è convocata con avviso spedito almeno dodici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con comunicazione raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo - che consenta comunque la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso nel termine stabilito - fatto pervenire ai soci al domicilio di cui al precedente articolo 4.
Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito) indicato da ciascun socio.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.
L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.
11.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente più anziano e, se è assente anche il VicePresidente o i Vicepresidenti, o questi non sono nominati, sarà presieduta dal consigliere più anziano d'età.
11.7 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
11.8 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
11.9 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci che risultano iscritti nell'elenco dei soci depositato presso il registro delle Imprese della Società.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.
Ogni socio può rappresentare al massimo cinque quote oltre alla/e propria/e. La delega non puo' essere attribuita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa' e di societa' controllate dalla stessa.
11.10 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
11.11 L'assemblea può essere tenuta anche con mezzi di audio-video conferenza. Nel caso si consenta il ricorso a detta modalità di partecipazione e voto, deve esserne data comunicazione ai soci nell'avviso di convocazione.
In tal caso il Consiglio di Amministrazione stabilirà le modalità con cui dovrà essere tenuta l'Assemblea, modalità che garantiscano l'identificazione di tutti i partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e alla votazione sugli argomenti trattati.
L'Assemblea si considererà tenuta nel luogo ove e' presente il Presidente e il Segretario della riunione..
ART. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi - Verbalizzazione
12.1 L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

12.2 Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. ivi incluse le modifiche di cui all'art. 2468 IV comma c.c purche' in tal caso consti il consenso del socio interessato, l'assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

ART. 13 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quindici (15) consiglieri, anche non soci, di cui quattro (4) consiglieri nominati direttamente dai soggetti aventi diritto di cui al successivo punto 13.2 e undici (11) nominati dall'assemblea con il voto dei soci.

13.2 Sono consiglieri nominati direttamente:

(i) dall'Università degli Studi di Genova n. 3 rappresentanti dei docenti universitari afferenti ai dipartimenti dell'Università stessa,

(ii) successivamente all'adesione alla societa', dal CNR dell'area di ricerca di Genova, n. 1 rappresentante;

Nel caso di recesso da parte dell'Università di Genova e/o del CNR dalla Società, viene ovviamente meno il diritto alla nomina diretta.

Il diritto di designazione non comporta coinvolgimento della responsabilita' dell'ente designante per le attivita' e obbligazioni sociali ulteriore rispetto a quanto strettamente inerente la partecipazione alla societa' e la misura prevista dal presente statuto.

In difetto di indicazione da parte dei soci relativamente alle nomine riservate, in tempo utile per la riunione assembleare all'uopo convocata, deliberera' l'assemblea dei soci con le modalita' di cui infra.

13.3 Gli altri 11 (undici) consiglieri (o 12 consiglieri, fino all'adesione di CNR) sono nominati, salva diversa unanime decisione dell'assemblea, con il sistema del voto di lista.

Ai fini dell'elezione, ogni socio diverso da quelli che hanno proceduto alla nomina diretta, singolarmente o unito ad altri Soci, può presentare in Assemblea una lista di candidati, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero superiore a quello degli amministratori da eleggere. Ogni quota di partecipazione dà diritto di esprimere una sola preferenza per i candidati facenti parte delle liste.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- ciascuna lista indicherà un numero di candidati, elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo, pari al numero degli amministratori da eleggere;
- a ciascun candidato di ciascuna lista verrà attribuito un numero di voti pari al quoziente tra il numero complessivo di voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli nella lista stessa;
- tutti i candidati indicati nelle varie liste dovranno essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente, secondo il numero dei voti ottenuti;

copia conforme

INFN
COPIA CONFORME

risulteranno eletti quelli che avranno ottenuto il numero di voti più elevato;
- in caso di parità, sarà eletto il candidato indicato da quella delle liste cui appartengano i candidati in parità, che abbia ottenuto complessivamente il minor numero di voti e, a parità di numero complessivo di voti, il candidato più anziano di età.
13.5 In caso di mancata presentazione di più liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione sarà eletto secondo le norme del codice civile.

ART. 14 - Durata - Cessazione

14.1 Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
14.2 Nel caso in cui, per qualunque motivo, un membro del Consiglio cessi dalla carica prima della scadenza del mandato:
(i) nel caso in cui questo sia stato nominato con il sistema del voto di lista, verrà sostituito con il primo dei non eletti della propria lista;
(ii) nel caso in cui, invece, si tratti di consigliere nominato per designazione diretta, sarà sostituito da un consigliere nominato dallo stesso soggetto avente diritto;
(iii) nel caso in cui sia stato nominato con delibera dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a cooptarlo e il cooptato resta in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

ART. 15 - Poteri

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi della Società consortile, tranne quelli spettanti all'Assemblea in base alla legge o al presente Statuto.
15.2 Il Consiglio di Amministrazione non potrà, tuttavia, assumere obbligazioni per conto dei singoli soci senza loro specifico assenso scritto.

ART. 16 - Funzionamento

16.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età- e comunque dal consigliere più anziano di età per quanto riguarda la prima riunione successiva alla nomina del Consiglio da parte dell'Assemblea - almeno due volte all'anno mediante avviso spedito con comunicazione raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), che consenta, comunque, la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso nel termine stabilito dal presente articolo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno 24 ore prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.
16.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazioni, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno avendone ricevuta adeguata preventiva documentazione in relazione agli oggetti da trattare, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti,.
16.3 Il Consiglio è convocato anche a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
16.4 Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Alle riunioni del Consiglio avra' diritto a partecipare un membro di Confindustria Genova in qualità di invitato permanente, senza diritto di voto.
Salvi i diversi casi previsti dal presente statuto le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
16.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, incaricato di redigere i verbali delle adunanze, che devono essere trascritti in apposito libro. Il segretario ha durata pari a quella del Consiglio che lo ha nominato.
ART. 17 - Presidente
17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio, fra i propri membri, nel corso della prima riunione
17.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o due Vice Presidenti.
17.3 Il Presidente rappresenta legalmente la Società e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne dirige l'attività.
17.4 In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal più anziano d'età ovvero, in caso di assenza o impedimento di questo dall'altro Vice Presidente e in caso di mancata nomina, assenza e/o impedimento del o dei Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di età.
ART. 18 - Delega attribuzioni - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato - Direttore Generale
18.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori delegati e/o un comitato esecutivo, escluse quelle previste dalla legge, fissando le relative attribuzioni ed eventuale retribuzione, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto.
Resta riservata ai soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
18.2 il Consiglio di Amministrazione può decidere la costituzione di un Comitato esecutivo

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

composto da non più di 5 consiglieri e di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti se nominati e l'Amministratore o gli Amministratori delegati.
In occasione della costituzione del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione stabilisce le attribuzioni dello stesso e le regole di funzionamento.
18.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, stabilendo attribuzioni e compiti.
Il Direttore Generale, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, cura gli affari la cui cura gli sia stata attribuita, nei limiti dallo stesso stabiliti e sovrintende alla struttura organizzativa della Società e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il compenso del Direttore Generale, qualora nominato, è fissato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti, può rappresentare la Società, con facolta' di nominare procuratori speciali per singoli affari.
La funzione di Direttore Generale, con le relative attribuzioni, potrà essere conferita anche a soggetti non aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società.
ART. 19 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di quanto inderogabilmente disposto dalla legge per il Collegio Sindacale, e sempre fatta salva la possibilità di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione , ai consiglieri nonche' ai membri del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
ART. 20 - Comitato tecnico scientifico
20.1 Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Comitato Tecnico Scientifico costituito da un presidente e da non meno di otto (8) membri, in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui
- n. 3 membri da scegliersi tra una rosa di 6 candidati forniti dalla Università di Genova;
- n. 1 membro scelto tra una rosa di 3 candidati forniti dal CNR, una volta che il CNR abbia aderito alla societa'; in pendenza dell'ingresso di CNR il membro del Comitato Tecnico Scientifico e' nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- n. 3 membri scelti tra una rosa di 6 candidati forniti dai soci qualificati come Grandi Imprese;
- n. 2 membri scelti tra una rosa di 4 candidati forniti dai soci qualificati come medie e piccole imprese.
20.2 Il Comitato Tecnico Scientifico nominerà il proprio Presidente scegliendolo tra i membri nominati dalla rosa di candidati fornita dall'Università di Genova.
20.4 Il comitato tecnico scientifico non è un organo deliberante, fornirà tutto il supporto tecnico e scientifico necessario per le delibere del consiglio di amministrazione istruendo le pratiche, fornendo pareri ed indirizzi utili rispetto agli obiettivi della Società.
Le competenze specifiche, la durata e le modalità di Funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, saranno comunque determinate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Comitato sara' invitata a partecipare ARPAL con un suo delegato, in qualità di invitato permanente.
ART. 21 - Collegio Sindacale
L'assemblea, se tenuta per legge o se cosi' deliberato anche nei casi di nomina non

copia conforme
INFN
COPIA CONFORME

obbligatoria, elegge un Collegio di Sindaci composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, che funzionano ed operano secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

21.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono in concomitanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

21.3 I sindaci sono rieleggibili

21.4 L'Assemblea che elegge i Sindaci nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale

21.5 Il controllo contabile è affidato al Collegio sindacale. Nel caso in cui non fosse nominato il Collegio sindacale, il controllo contabile potra' essere esercitato da un revisore nominato dall'assemblea dei soci.

21.6 Tutti i Sindaci e il revisore devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

ART. 22 - Esercizi sociali

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

22.2 Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Il bilancio, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dovranno essere depositati in copia nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.

I soci possono prenderne visione.

22.3 L'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, con obbligo in questi ultimi casi per gli amministratori di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio, tale termine potrà essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

22.4 Qualora, nell'esercizio dell'attività volta al conseguimento dello scopo consortile, la Società produca utili, essi, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati ad una riserva straordinaria od a copertura di perdite pregresse.

22.5 E' fatto divieto di distribuzione degli utili.

ART. 23 - Scioglimento - Liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi

ART. 24 - Clausole finali

24.1 La società per lo svolgimento della propria attività potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o personale messo a disposizione dei soci, compatibilmente con le loro esigenze e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

Nel caso in cui la realizzazione dei progetti richieda l'utilizzo di risorse, strutture, strumentazioni e personale estraneo o afferente presso le strutture dei singoli soci, sarà

copia conforme

INFN
COPIA CONFORME

necessario stipulare appositi contratti e convenzioni tra la Società e il socio o la struttura esterna per regolamentare tale attività nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti all'interno delle strutture interessate.
In caso di scioglimento, i soci sono svincolati da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato alla Società, compreso il personale di formazione.
24.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme in materia dettate dal Codice Civile.
Genova, 7 ottobre 2010
F.to Gustavo CAPANNELLI
F.to Federici CATTANEI - Notaio

copia conforme

INFN
COPIA CONFORME